



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

**CONVENZIONE RECANTE:** "AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE per il periodo 01/12/2021-31/03/20213, del personale operante presso l'Ufficio del Garante nazionale delle persone private della libertà personale in Roma, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. – **CIG Z733418FC8**

Nel giorno 01 del mese di dicembre 2021, presso gli uffici della direzione dell'**Ufficio del Garante nazionale delle persone private della libertà, il dr. Domenico Schiattone**, in nome e per conto del Presidente del Collegio **del Garante nazionale delle persone private della libertà** in Roma, Prof. Mauro Palma (di seguito denominata Collegio),

e

il dott. **Luca Coppeta**, nato a Roma il 13 Luglio 1973, [REDACTED]

**premessi che**

**Visto** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81 "Attuazione dell'alt. 1 della legge 3 agosto 2007 n° 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" il quale prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività' privati e pubblici.

**Visto** il Decreto Legislativo 6 maggio 1996, n° 242;

**Tenuto conto** che l'art. 18 comma 1 lettera a) impone al datore di lavoro o al responsabile di avvalersi dell'opera di un medico competente ai sensi degli art. 38-39-40-41-42;

**Vista** l'offerta economica presentata dal dott. Luca Coppeta, che appare assai vantaggiosa;

**Considerato** la proficua collaborazione intercorsa in passato e la dimostrata affidabilità e precisione del Dott. Coppeta;

**Considerato** che i compiti del medico competente sono individuati dall'art.25 del D.Lgs. 81\2008 e che è altresì necessario determinare le modalità' del servizio di sorveglianza sanitaria, nonché la durata dell'accordo ed i diritti - doveri scaturenti dall'espletamento dell'attività professionale, restando inteso che l'attività' suddetta ha carattere libero - professionale, con esclusione quindi di ogni rapporto d'impiego tra il Collegio e il medico, anche se il pagamento degli onorari verrà conteggiato periodicamente per comodità contabile; si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 OGGETTO**

La presente convenzione, ha per oggetto l'erogazione del servizio di "medico del lavoro" finalizzato all'accertamento preventivo dello Stato di salute del personale operante presso **l'Ufficio del Garante nazionale delle persone private della libertà personale** in Roma, esposto ai rischi professionali contemplati nelle vigenti normative ad ai connessi adempimenti previsti dal D.lgs 277/91 e D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Fanno parte del presente accordo pattizio, oltre alla visita di idoneità del personale e quella degli ambienti di lavoro, ai programmi di formazione,



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

informazione e valutazione dei rischi con partecipazione alla riunione periodica, accesso per ogni ingresso in Ufficio anche gli esami audiometrici, spirometrici, ECG e visiotest effettuati dal dottor Coppeta.

**ART.2 MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

In particolare il Medico Competente si impegna ad assolvere in accordo con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, agli impegni previsti dagli artt. 25-41-176, del d.lgs 81/2008 e s.m. e i., in particolare a:

- a) Effettuare accertamenti clinici, biologici ed indagini diagnostiche preventive intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro per le attività sottoposte a sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in premessa, ai fini della idoneità alla mansione specifica, con esclusione della attività a carattere domestico;
- b) Effettuare accertamenti clinici, biologici diagnostici indirizzati al controllo dello stato di salute dei lavoratori, avvalendosi, qualora praticabili, dei servizi di consulenza diagnostica convenzionati con la Direzione dell'Istituto.  
Qualora il medico competente esprima un giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore ne informerà per iscritto il Direttore ed il lavoratore;
- c) Istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- d) Fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti; fornire, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) Informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alle lettere a) e b) e, a richiesta dello stesso, a rilasciargli copia della documentazione sanitaria nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy;
- f) Comunicare, in occasione delle riunioni periodiche per la prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati a fornire indicazioni sul significato de detti risultati;
- g) Visitare gli ambienti di lavoro congiuntamente ai responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- h) Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori al fine di fornire valutazioni e pareri di competenza;
- i) Fatti salvi i controlli sanitari di cui alle lettere a) e b), effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- j) Collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

- k) Collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori in materia di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute.
- l) La responsabilità del dottore per inadempimento, soggiace alla disciplina prevista dal codice civile.

Il medico competente ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n° 81 nella erogazione delle visite e prestazioni si impegna a:

- a) Attenersi alle disposizioni contenute nella presente disposizione;
- b) Rispondere ai quesiti clinici compilando il referto;
- c) Mantenere la propria sfera professionale nell'ambito delle proprie attribuzioni;
- d) Indicare in linea di massima i giorni e gli orari nei quali svolgerà la propria attività, concordandoli con la Direzione.

### **ART.3 COLLABORAZIONI CON SPECIALISTI**

Il dott. Luca Coppeta in veste di medico competente potrà avvalersi, per motivate ragioni e previa autorizzazione del Direttore, della collaborazione di medici specialisti e la Direzione ne sopporterà gli oneri, come previsto dall'art.39 comma 5 del D.L.gs 81\2008.

### **ART. 4 CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI**

Il dottor Luca Coppeta si impegna a presentare all'Ufficio le richieste di liquidazione delle competenze, che dovranno contenere l'elenco nominativo dei lavoratori visitati, la data di effettuazione della visita o prestazione, ed il tipo di prestazione eseguita nonché le eventuali visite effettuate agli ambienti di lavoro. Il pagamento degli onorari graverà sul **capitolo di spesa** del bilancio passivo del Ministero della Giustizia, Ufficio del Garante Nazionale n. **1753/1**.

La fattura, che dovrà essere trasmessa in modalità elettronica da presentare sul Codice Univoco Ufficio **UFE97Z**, deve essere indirizzata a **“Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale” cod. fisc. 97908230580, Via San Francesco di Sales,34- 00165 Roma**

Non verranno contabilizzate le richieste non corredate della documentazione sopra indicata.

Al dottor Luca Coppeta spetterà per le sue prestazioni il compenso di :

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Costo unitario visita di idoneità ai lavoratori, rif. art. 41, d.lgs 81/08  | € 18,00 |
| 2. Costo orario visita agli ambienti di lavoro e partecipazione a programmi di formazione, informazione e valutazione dei rischi | € 20,00 |
| 3. Costo orario partecipazione alla riunione periodica, (art. 35, d.lgs 81/08)   | € 20,00 |
| 4. Costo indennità di accesso per ogni ingresso in Ufficio   | € 20,00 |
| 5. Costo esame audiometrico  | € 10,00 |
| 6. Costo esame spirometrico  | € 10,00 |
| 7. Costo esame ECG   | € 15,00 |
| 8. Costo esame visiotest   | € 20,00 |
| 9. Costo orario di formazione primo soccorso   | € 60,00 |



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Ai sensi della L. 136/10, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento, devono recare in calce il CIG Z733418FC8

Inoltre, nel rispetto dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, il dott. Coppeta, è tenuto a comunicare all'Ufficio, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

#### **ART. 5 LOCALI IN USO**

Al dottor Luca Coppeta, sarà dato l'uso di una stanza e fornito l'ausilio necessario per l'espletamento della propria attività.

#### **ART. 6 DURATA E RISOLUZIONE**

La durata dell'incarico decorre dall' 01/12/2021 fino al 31/03/2023, salva disdetta motivata dalle parti da comunicare almeno due mesi prima della cessazione del rapporto.

Il rapporto anzidetto potrà anche essere risolto in qualsiasi momento dalla Direzione dell'Ufficio o dal professionista per:

1. inosservanza degli obblighi assunti con la presente convenzione o per motivi di particolare gravità che pregiudichino il buon andamento dei servizi penitenziari, ovvero le esigenze di sicurezza e corretta esecuzione della pena o della custodia cautelare; per richiesta o accettazione di compensi o benefici per l'attività svolta,
2. per qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi del servizio, previo nulla osta del Presidente del Collegio;
3. Mancata osservazione del disposto normativo del D.P.R. 62/2013 e della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Nel caso di inesatto o di non corretto adempimento delle disposizioni inerenti il servizio, il Direttore dell'Ufficio richiamerà il professionista allo scrupoloso rispetto dei propri compiti.

Il Direttore dell'Ufficio, acquisite eventuali giustificazioni da parte del professionista, ove ritenga che i fatti contestati abbiano rilevanza tale da giustificare la revoca della convenzione, trasmette gli atti al Presidente del Collegio.

I motivi della proposta di revoca corredati dalla documentazione a cui l'interessato ha diritto di accedere ai sensi della Legge 241/90, debbono essere comunicati al professionista, per iscritto.

Questi, entro dieci giorni, può presentare le proprie osservazioni scritte al Presidente del Collegio con facoltà di essere convocato dal Provveditore.

Il Presidente del Collegio, entro trenta giorni, decide per il rigetto della proposta, ovvero dispone che il direttore dell'Ufficio proceda alla revoca dell'accordo.

Il provvedimento con il quale si procede alla revoca dell'accordo deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

In casi di particolare gravità l'accordo può essere sospeso dal Presidente del Collegio anche in pendenza di procedimento.

Il rapporto convenzionale è, comunque risolto nei seguenti casi:

- a) Mancanza dei requisiti di ordine morale previsti dall'art.80, D.lgs 50/2016 e s.m.;
- b) Condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
- c) Cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
- d) Soppressione dell'Istituto penitenziario;
- e) Sospensione dall'albo professionale superiore a 60 gg.

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
dott. Domenico Schiattone

IL MEDICO COMPETENTE  
(dott. Lorenza Coppeta)